

COMUNE DI LA THUILE

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA



COMMUNE DE LA THUILE

RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

- **Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 29/12//2006**
- **Integrato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 22/06/2007**
- **Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 27/12/2007**
- **Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 29/11/2021**

Indirizzo: 11016 La Thuile Via Marcello Collomb n. 3 – tel: 0165.884108 –fax: 0165.884641 P.I. 00167850072 C.F. 00095110078

e-mail: info@comune.la-thuille.ao.it PEC: protocollo@pec.comune.la-thuille.ao.it

Sito ufficiale: www.comune.la-thuille.ao.it



INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto**
- Art. 2 Responsabilità**
- Art. 3 Atti a disposizione del pubblico**
- Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento**

TITOLO II NORME DI POLIZIA MORTUARIA CAPO I NORME PRELIMINARI

- Art. 5 Ammissione nella struttura cimiteriale**

CAPO II FERETRO

- Art. 6 Caratteristiche del feretro**
- Art. 7 Chiusura del feretro**

CAPO III INUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

- Art. 8 Inumazioni**
- Art. 9 Tumulazioni**
- Art. 10 Criteri di assegnazione dei loculi**
- Art. 11 Tumulazione provvisoria**
- Art. 12 Lapidi funerarie**
- Art. 13 Ornamenti funebri**

CAPO IV ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

- Art. 14 Esumazioni ordinarie**
- Art. 15 Esumazioni straordinarie**
- Art. 16 Estumulazioni ordinarie**
- Art. 17 Estumulazioni straordinarie**
- Art. 18 Oggetti da recuperare**
- Art. 19 Ossario comune**
- Art. 20 Disposizioni in materia di rifiuti provenienti da esumazioni o estumulazioni**

CAPO V SEPOLTURE PRIVATE

- Art. 21 Tombe di famiglia**

CAPO VI CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI

- Art. 22 Cremazione**
- Art. 23 Autorizzazione alla cremazione, alla conservazione ed alla dispersione delle ceneri**
- Art. 24 Urna cineraria**
- Art. 25 Volontà sulla destinazione delle ceneri**

COMUNE DI LA THUILE

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA



COMMUNE DE LA THUILE

RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

- Art. 26 Conservazione delle ceneri**
- Art. 27 Dispersione delle ceneri**
- Art. 28 Cinerario comune**

CAPO VII CONCESSIONI

- Art. 29 Provvedimento di concessione**
- Art. 30 Estinzione di concessione cimiteriale**
- Art. 31 Manutenzione delle sepolture**

CAPO VIII DISPOSIZIONI COMUNALI

- Art. 32 Trasporti funebri**
- Art. 33 Deposito di osservazione ed obitorio**
- Art. 34 Accesso al Cimitero delle imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori riguardanti le tombe**
- Art. 35 Norme di comportamento**

CAPO IX AREE DI RISPETTO CIMITERIALI

- Art. 36 Deroga delle distanze**

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 37 Sanzioni**
- Art. 38 Efficacia delle disposizioni del presente regolamento**
- Art. 39 Informazione ai cittadini**
- Art. 40 Entrata in vigore**



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, inosservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, n. 1265, al DPR 10.09.1990, n. 285, alla Legge 30.03.2001, n. 130 ed alla Legge Regionale 23.12.2004, n. 37, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare. In ambito comunale, i servizi di polizia mortuaria, le norme di comportamento all'interno dei cimiteri e dei locali annessi e la concessione di aree destinate a sepoltura privata.

Art. 2

Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causa danno a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

Art. 3

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali assegnati al servizio di polizia mortuaria è tenuto in doppio esemplare su supporto cartaceo e/o informatico il registro delle sepolture di cui all'articolo 52 del D.P.R. 285/1990.
2. Sono inoltre tenuti negli stessi uffici comunali:
 - la disciplina di ingresso nel Cimitero e i divieti speciali;
 - copia del presente regolamento;
 - ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta utile.

Presso il Cimitero è tenuta in modo ben visibile al pubblico la disciplina di ingresso e i divieti speciali.

Art. 4

Servizi gratuiti e a pagamento

1. L'individuazione dei servizi cimiteriali gratuiti ed a pagamento, e la determinazione delle relative tariffe sono di competenza relativamente del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale.



TITOLO II - NORME DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO I NORME PRELIMINARI

Art. 5

Ammissione nella struttura cimiteriale

1. Nel cimitero, devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra disposizione:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7;
 - e) i resti mortali delle persone sopra elencate;
2. L'Ufficiale dello Stato Civile, può autorizzare il ricevimento e la sepoltura di cadaveri, resti mortali e ceneri di persone:
 - a) non residenti nel Comune al momento del decesso e decedute fuori di esso, ma che siano nate nel Comune;
 - b) il cadavere di coniuge e genitore di un defunto già seppellito nel cimitero del Comune in tomba di famiglia con l'esclusione dell'utilizzo di loculi o posti nel cimitero;
 - c) **alle quali è stata conferita la cittadinanza onoraria da parte del Sindaco di questo Comune e relativo coniuge.**

CAPO II FERETRO

Art. 6

Caratteristiche del feretro

1. Le caratteristiche tecniche del feretro devono rispettare le indicazioni riportate dagli articoli 74 e 75 del D.P.R. 285/1990.
2. Ogni volta che il feretro debba essere inumato nel cimitero di questo Comune e sia d'obbligo la doppia cassa, il cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa metallica contenente quella di legno oppure di materiale biodegradabile (barriera) di cui al DD.MM. 12/1997 e 97/2002.
3. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome del defunto e le date di nascita e di morte.
4. Per il cadavere di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
5. Altra targhetta di materiale resistente, refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi, riportante il numero progressivo e la lettera relativa alla sepoltura nel cimitero, è collocata sul cofano al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.



Art. 7

Chiusura del feretro

1. La chiusura del feretro è fatta, sia nel caso di cadaveri trasportati all'interno del territorio comunale sia per i cadaveri destinati fuori Comune, dal personale incaricato o dal personale della società di pompe funebri, sotto la vigilanza del dirigente del servizio di igiene pubblica dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta secondo quanto dispone in merito l'art. 9.7 della Cir. Ministero della Sanità 24.06.1993, n. 24.
2. Il personale addetto alla chiusura dei feretri è assoggettato alla normativa prevista per gli incaricati di pubblico servizio.

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 8

Inumazioni

1. Il cimitero ha campi destinati, a rotazione, alle inumazioni ordinarie decennali. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse, la loro profondità, la distanza delle fosse l'una dall'altra e l'ordine d'impiego sono stabiliti dal vigente regolamento nazionale di polizia mortuaria.
2. Le inumazioni ordinarie sono oggetto di concessione non rinnovabile.
3. Sopra ogni fossa è permesso il collocamento, a cura e spese del concessionario di copra tomba (previa richiesta di autorizzazione corredata da disegno), di croci o lapidi in pietra, granito o marmo.
4. Nel Cimitero sono individuati, nei limiti delle aree disponibili, spazi o zone destinate a inumazioni private individuali, familiari o per collettività concedibili per un periodo non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.
5. A domanda dei familiari e sempre che vi sia spazio sufficiente, è consentita la possibilità di inumare una o più cassette contenenti resti mortali o ceneri in una fossa, solamente se già occupata da feretro. In ogni caso resta ferma la scadenza originaria della fossa.

Art. 9

Tumulazioni

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie in opere murarie in apposite aree per conservarvi per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture a tumulazione in loculi, cellette ossario o in cinerario sono oggetto di concessione trentennale, rinnovabile per un ulteriore periodo su richiesta dei familiari.
3. Le sepolture a tumulazione possono essere anche costruite dai concessionari, in zone appositamente assegnate e in tal caso sono oggetto di concessione in base alle modalità di cui all'art. 29 del presente regolamento.



4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 me77 del DPR 285/1990 e le eventuali speciali tecniche di cui all'art. 106 del citato DPR.
5. È altresì concesso collocare cassette per resti mortali e urne cinerarie fino a completa capienza del sepolcro in tutte le tipologie di sepoltura a tumulazione, purché già occupate da feretro.

Art. 10**Criteria di assegnazione dei loculi**

1. I loculi vengono assegnati soltanto al momento del decesso, su richiesta scritta del familiare del defunto.
2. È ammessa la concessione di loculi, a persone in vita, residenti nel Comune, che non abbiano coniuge e parenti entro il 3° grado, e che al momento della richiesta abbiano compiuto il 70° anno di età.
3. Non è ammessa la concessione di loculi per la tumulazione dei soli resti ossei o urne cinerarie, per le quali verranno concesse cellette ossario o nicchie cinerarie.
4. L'assegnazione dei loculi disponibili avviene a libera scelta dei concessionari, senza vincolo di ubicazione dei medesimi in rapporto all'ultimazione delle file.
5. La concessione in uso dei loculi non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune.

Art. 11**Tumulazione provvisoria**

1. La tumulazione provvisoria di un cadavere è consentita a richiesta dei familiari del defunto, in via del tutto eccezionale e per una durata limitata.
2. L'Ufficio dello Stato Civile può autorizzare la tumulazione di feretri, in appositi loculi, individuati tra quelli disponibili, aventi le caratteristiche dell'art. 76 del DPR 285/1990, nei seguenti casi:
 - a) qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture costruite dal Comune che non siano ancora disponibili;
 - b) qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture private o loculi in concessione ove già esistono feretri, per le quali è necessario procedere all'estumulazione, al fine di effettuare una nuova tumulazione;
 - c) qualora si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, ripartizione e ricostruzione di opere;
 - d) qualora siano destinati ad inumazione ed a causa dell'innevamento, del congelamento del terreno o per altre cause non sia possibile procedere allo scavo;
 - e) qualora si verificino situazioni imprevedibili ed eccezionali tali da giustificare una tumulazione provvisoria.



Art. 12

Lapidi funerarie

1. Sulle sepolture il concessionario è tenuto ad iscrivere il nome, il cognome, la data di nascita e la data di morte delle persone a cui il cadavere, i resti ossei, i resti mortali o le ceneri si riferiscono;
2. i nomi dovranno essere scritti nella forma risultante dagli atti di stato civile. Sono ammessi, in aggiunta al nome ed al fine di consentire l'individuazione del defunto da parte di persone conoscenti, anche eventuali soprannomi utilizzati in vita dal defunto.
3. Il loculo, la celletta ossario o la nicchia cineraria verranno consegnati al concessionario completi di lapidi di marmo, le ulteriori spese per le applicazioni esterne e le scritte saranno a totale carico del richiedente.
4. le lastre di chiusura dei loculi, cellette ossario e cinerarie saranno conformi alle prescrizioni che verranno date dal Comune. Alle suddette lastre di chiusura potranno essere applicati ornamenti in marmo, bronzo o altro metallo, nonché porta fiori e lampade votive purché non sporgano dalle fasce di rivestimento. Sono ammessi i ritratti in smalto e porcellana.

Art. 13

Ornamenti funebri

1. Sulle tombe possono essere posti lapidi, croci, ricordi e simboli secondo le forme, le misure, i colori ed i materiali autorizzati in relazione al carattere del cimitero.
2. Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicano al culto dei morti ed alla sacralità del luogo.
3. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba indecorosi e tutti gli oggetti, quali ad esempio vasi, corone, piante che si estendano fuori dalle aree concesse o che coprano altre epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura o che siano divenuti indecorosi. Tali provvedimenti verranno adottati previa diffida, diretta ai concessionari, se noti, o pubblicata all'ingresso del cimitero, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Sono vietate le decorazioni facilmente deperibili e l'impiego di barattoli di recupero, quali portafiori.

CAPO IV

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Art. 14

Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione e possono aver luogo in tutti i mesi dell'anno.
2. L'Amministrazione Comunale informa i cittadini delle suddette scadenze, nelle forme ritenute più opportune, al fine di permettere ai familiari di essere presenti all'atto dell'esumazione.



3. Nel caso in cui il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione potrà essere lasciato nella fossa di originaria inumazione. Il tempo di re inumazione previsto è di 5 anni. In conformità a quanto prescritto dalla circolare dell'allora Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998, è possibile, qualora il cadavere non sia completamente mineralizzato, procedere, con l'assenso degli aventi diritto, alla sua cremazione.
4. Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette ossario o in altri loculi ovvero cremarle.

Art. 15

Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie avvengono, qualora richieste, prima che siano trascorsi i 10 anni dall'originaria inumazione.
2. Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, previa autorizzazione del Comune, per traslazione del cadavere ad altra sepoltura a sistema di tumulazione dello stesso cimitero di originaria inumazione, per traslazione in altro cimitero o per cremazione. Si possono effettuare in tutto l'arco dell'anno solo quelle ordinate dall'Autorità Giudiziaria, mentre per le altre si segue il disposto dell'articolo 84, comma 1, lettera a) del DPR 285/1990.
3. Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo-diffusiva, l'esumazione l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano già trascorsi due anni dalla morte e l'Azienda USL della Valle D'Aosta dichiara che non sussiste alcun pregiudizio per la pubblica salute.
4. Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o su iniziativa dei familiari per motivazioni diverse da quelle contemplate nei commi precedenti o per traslare il cadavere in altro campo di inumazione.

Art. 16

Estumulazioni ordinarie.

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere del periodo della concessione. Per i cadaveri estumulati e non mineralizzati è possibile anche la cremazione, salvo diverse disposizioni dei familiari o degli aventi diritto ai sensi dell'art. 3 del DPR 15.07.2003, n. 254.

Art. 17

Estumulazioni straordinarie

1. Le tumulazioni straordinarie possono essere eseguite per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, previa autorizzazione del Comune, per traslazione del cadavere ad altra sepoltura nello stesso o in altro Comune o per la cremazione. Si possono effettuare in tutti i mesi dell'anno con l'osservanza del combinato disposto di cui agli articoli 83, 88 e 89 del DPR 285/1990.



2. Il tumulo (loculo ossario celletta) rimasto vuoto rientra nella piena disponibilità del Comune, senza che abbia luogo alcuna restrizione di somme pagate;
3. Non sono consentite estumulazioni straordinarie per indagini private o su iniziativa dei familiari per motivazioni diverse da quelle contemplate nei commi precedenti.

Art. 18

Oggetti da recuperare

1. È possibile, previa richiesta al responsabile del servizio di Polizia Mortuaria recuperare foto ed altri oggetti funebri, purché questi oggetti vengano rimossi dagli aventi diritto prima della data fissata per la rimozione della lapide.
2. All'atto delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie le opere ed i materiali non ritirati dagli aventi causa, entro il termine assegnato, passano in disponibilità del Comune.
3. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di Polizia Mortuaria al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è conservato a cura del responsabile del servizio di Polizia Mortuaria.
4. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere conservati presso gli uffici comunali da parte del responsabile del servizio di Polizia Mortuaria, che provvederà a darne informazione agli aventi diritto ed a tenerli a disposizione per un periodo di 12 mesi.
5. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, gli eventuali oggetti preziosi potranno essere liberamente alienati dal Comune.
6. Durante le operazioni di esumazione ed estumulazione nessuno può prelevare parte del cadavere, ad eccezione dei soggetti incaricati dall'Autorità giudiziaria.

Art. 19

Ossario comune

1. Nel cimitero è istituito un ossario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo delle ossa di cadaveri completamente mineralizzati, per i quali le famiglie non abbiano provveduto ad altra destinazione.
2. Le ossa eventualmente rinvenute fuori dal cimitero o provenienti da cimiteri soppressi vengono raccolte negli ossari comuni.



Art. 20

Disposizioni in materia di rifiuti provenienti da esumazioni o estumulazioni

1. Sono rifiuti da esumazione ed estumulazione, ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lett. e) del DPR 254/2003, i rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione.
2. I rifiuti di esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta degli altri rifiuti urbani prodotti all'interno del cimitero e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni"; inoltre devono essere avviati al recupero o smaltiti ai sensi dell'articolo 12 del DPR 254/2003.

**CAPO V
SEPOLTURE PRIVATE**

Art. 21

Tombe di famiglia

1. Il Comune può concedere a titolo oneroso a privati o a enti l'uso di aree per la costruzione a loro spese di cappelle e manufatti interrati ad uso di tombe di famiglia, purché vengano osservate le modalità previste dalle normative edilizie generali e le prescrizioni riportate nell'autorizzazione, nonché le prescrizioni tecniche poste dalla normativa vigente in materia. La durata della concessione non dovrà superare i 99 anni, salvo rinnovo.
2. La costruzione delle tombe di famiglia dovrà essere autorizzata dal Consiglio Comunale secondo il disposto dell'articolo 94 del DPR n. 285/1990.
3. Il diritto di uso delle sepolture private è riservato al concessionario ed ai suoi familiari ed affini fino al 6° grado.
4. E' consentita anche la tumulazione di persone non parenti, ma legate alla famiglia da particolari vincoli. Così pure è consentita la tumulazione di cadaveri di persone che abbiano acquisito in vita particolari benemerienze (ad esempio l'erede testamentario) nei confronti del concessionario secondo i criteri stabiliti nei regolamenti comunali.

**CAPO VI
CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI**

Art. 22

Cremazione

1. La regolamentazione della cremazione e le disposizioni per le relative ceneri sono disciplinate rispettivamente dalla legge 30 marzo 2001, n. 131 e dalla Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 37, alle quali si rimanda per tutto quanto non specifico nei successivi articoli.



2. Il Comune non disponendo di un proprio impianto per la cremazione, si avvale dell'impianto crematorio funzionante presso il cimitero del Comune di Aosta, fatta salva la libertà di scelta dei familiari o degli aventi diritto.

Art. 23**Autorizzazione alla cremazione**

1. L'autorizzazione alla cremazione spetta all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, sulla base della volontà del defunto, autorizza, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 37/2004, la conservazione o la dispersione delle ceneri.
2. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del DPR 285/1990.

Art. 24**Urna cineraria**

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere o dalla cremazione di resti mortali inconsunti o di resti ossei devono essere raccolte in apposita urna cineraria, sigillata e portante all'esterno, nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. L'urna cineraria deve essere di proporzioni tali da consentire l'inserimento nella nicchia cineraria delle dimensioni di m. 0,30x0,30x0,50.

Art. 25**Volontà sulla destinazione delle ceneri**

1. Le ceneri derivanti da cremazione possono essere, oltre che tumulate o inumate in cimitero conservate o disperse.
2. La conservazione o la dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale dello stato civile sulla base della volontà del defunto, che, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 37/2004, può essere espressa nei seguenti modi:
 - a) disposizioni testamentarie;
 - b) dichiarazione autografa, resa ad associazioni riconosciute che abbiano fra i propri fini la cremazione dei cadaveri dei propri associati, dalla quale risulti l'indicazione della destinazione delle proprie ceneri.
3. In mancanza di indicazioni di parte del defunto, la volontà sulla destinazione è manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.
4. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
5. In caso di mancanza di indicazioni le ceneri sono conservate nel cinerario comune.
6. In caso di conservazione o dispersione delle ceneri al di fuori del cimitero, la consegna delle ceneri viene effettuata ai soggetti indicati dal defunto o ai soggetti autorizzati.
7. Il trasporto delle ceneri non è soggetto a misure sanitarie particolari.

**Art. 26****Conservazione delle ceneri**

1. Le ceneri possono essere oggetto di affidamento personale con le modalità di cui all'art. 7 della L.R. 37/2004. esse saranno poste in un'urna sigillata che sarà affidata dall'ufficiale dello stato civile alla persona indicata dal defunto o ai soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 35 del presente regolamento.
2. L'Ufficiale dello stato civile annota in un apposito registro le generalità del soggetto affidatario, che si impegna a conservare le ceneri nell'urna sigillata che gli viene consegnata, in luogo decoroso e al sicuro da ogni pericolo di profanazione e in modo che sia sempre possibile consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.
3. In caso di affidamento delle ceneri ai familiari, i dati anagrafici del defunto possono figurare su un'apposita targa collettiva all'interno del cimitero.

Art. 27**Dispersione delle ceneri**

1. La dispersione delle ceneri, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 37/2204, è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) nel cinerario comune all'interno del cimitero;
 - b) in un'area verde appositamente destinata all'interno del cimitero;
 - c) in natura purché ad una distanza di oltre 200 metri da qualunque insediamento abitativo;
 - d) nei laghi, fiumi e torrenti, nei tratti liberi da manufatti;
 - e) in aree private, purché all'aperto, ad una distanza di oltre 200 metri da qualsiasi insediamento abitativo e con il consenso del proprietario.
2. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata dal defunto. In mancanza di indicazioni da parte del defunto, la dispersione è eseguita dai soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 25 del presente regolamento, o dal rappresentante legale delle associazioni di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 25 del presente regolamento, o da persona delegata dai predetti soggetti, o dal personale autorizzato dal Comune, che vi provvede limitatamente ai luoghi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo.
3. È vietato disperdere le ceneri nei centri abitati, così come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
4. La dispersione in aree private non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
5. L'Ufficiale di stato civile annota in un apposito registro le generalità del soggetto preposto alla dispersione, che si impegna a disperdere le ceneri secondo le norme di legge.
6. In caso di dispersione delle ceneri i dati anagrafici del defunto possono figurare su un'apposita targa collettiva all'interno del cimitero.



Art. 28

Cinerario comune

1. Nel cimitero è previsto un cinerario comune per la conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti dalla cremazione di coloro che abbiano espressamente scelto tale destinazione e di coloro per i quali i soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 25 del presente regolamento non abbiano provveduto diversamente.

**CAPO VII
CONCESSIONI**

Art. 29

Provvedimento di concessione

1. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione dell'area o del manufatto concessionato, le clausole e le condizioni della medesima, nonché le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di sepolture realizzabili o utilizzabili;
 - b) la durata;
 - c) i/il concessionari/o;
 - d) i criteri per la precisa individuazione dei beneficiari;
 - e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza;
 - f) Più soggetti possono richiedere congiuntamente al Comune la concessione di un'area o di un manufatto, indicando la divisione dei posti.

Art. 30

Estinzione di concessione cimiteriale

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione.
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.



Art. 31

Manutenzione delle sepolture

1. La manutenzione delle sepolture private è compito dei concessionari e le spese relative sono a loro carico.
2. Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e le spese a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 32

Trasporti funebri

1. I trasporti funebri sono effettuati a cura e spese della famiglia. Sono a carico del Comune, che può affidarli a terzi, i trasporti di salme e cadaveri di persone indigenti o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, o appartenenti a famiglie bisognose ed i trasporti di salme e cadaveri di cui non sia possibile accertare l'identità. È inoltre gratuito ed effettuato a cura del Comune il trasporto di salme e cadaveri di persone accidentate, anche in luogo privato, o rinvenute sul territorio, dal luogo del decesso al deposito di osservazione o all'obitorio.
2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione dell'Ufficiale di stato civile che deve essere consegnata al responsabile della Polizia Mortuaria. Tale autorizzazione assume particolare rilevanza per i trasporti con partenza in un Comune e arrivo in un altro Comune, per i quali il decreto di autorizzazione la trasporto del cadavere dovrà contenere l'indicazione dell'impresa che effettua il trasporto, il Comune di partenza e quello di arrivo e l'eventuale Comune di sosta per la celebrazione funebre.
3. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
4. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri non si applicano al trasporto di ossa umane e di ceneri.
5. Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, munita di dispositivo di chiusura, recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
6. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo od altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al precedente articolo 24.

Art. 33

Deposito d'osservazione ed obitorio

1. Il Comune dispone di un apposito locale per ricevere e tenere in osservazione, per il prescritto periodo, le salme ed i cadaveri di persone nei casi di cui all'articolo 12 del DPR 285/1990.
2. Il locale di cui al comma 1 dovrà essere tenuto sempre pulito e disinfettato dopo ogni deposito.



3. L'ammissione nel deposito di osservazione è disposta dal Sindaco oppure dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma o di cadavere di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
4. Il trasferimento di salme e di cadaveri al deposito di osservazione potrà comunque essere sempre disposto dall'autorità sanitaria in relazione ad esigenze di igiene pubblica.
5. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

Art. 34

Accesso nel Cimitero delle imprese incaricate dell'esecuzione di lavori riguardanti le tombe

1. Per la collocazione di lapidi o corpi tomba, per l'apposizione di epigrafi, per l'esecuzione di opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba, le imprese dovranno dare comunicazione all'ufficio tecnico del Comune.
2. Nel periodo dal 28 ottobre al 4 novembre (commemorazione di defunti) e nei giorni festivi le imprese non potranno, all'interno del cimitero, eseguire lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe o cappelle o alla posa di monumenti.
3. Alle imprese non è consentito l'uso di attrezzature (scale, carrelli, elevatori, ascensori, ecc.) ed arredi di proprietà del Comune.

Art. 35

Norme di comportamento

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o contegno irriverente e in ogni modo in contrasto con l'austerità del luogo.
2. All'interno del cimitero è permessa, a condizione che venga dato preventivo avviso al responsabile della Polizia Mortuaria, la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto, sia per la collettività dei defunti.

CAPO IX

Aree di rispetto cimiteriali

Art. 36

Deroga delle distanze

1. Le richieste di deroga delle distanze previste dall'articolo 338 del R.D. 27.07.1934, n. 1265 e successive modificazioni devono essere avviate tramite l'Amministrazione Comunale secondo quanto dispone l'articolo 28 della legge 01.08.2002. n. 166.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37

Sanzioni

1. Le violazioni delle norme contenute nel presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 7bis del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.



Art. 38

Efficacia delle disposizioni del presente regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni in tema di polizia mortuaria disposte dalla normativa vigente.

Art. 39

Informazione al cittadino

1. Dei contenuti del presente regolamento è data informazione ai cittadini con le seguenti modalità:
 - a) Pubblicazione all'Albo Pretorio;
 - b) notizia di approvazione nelle bacheche.

Art. 40

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore successivamente all'espletamento di tutte le procedure previste dalla normativa in vigore. Dalla sua entrata in vigore sono abrogati il regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 in data 09.10.1994 ed ogni altra disposizione incompatibile con il presente regolamento.